

**Deliberazione 26 marzo 2010 – ARG/gas 43/10**

**Aggiornamento per il trimestre aprile - giugno 2010 delle condizioni economiche di fornitura dei gas diversi da gas naturale e modifiche alla deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas 28 maggio 2009, ARG/gas 64/09 (TIVG)**

## **L’AUTORITÀ PER L’ENERGIA ELETTRICA E IL GAS**

Nella riunione del 26 marzo 2010

### **Visti:**

- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- la deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas (di seguito: l’Autorità) 6 novembre 2008, ARG/gas 159/08 che ha approvato la Parte II del Testo Unico della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009 – 2012 (TUDG), relativa alla Regolazione tariffaria dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009 – 2012 (di seguito: RTDG);
- la deliberazione dell’Autorità 28 maggio 2009, ARG/gas 64/09, e l’allegato Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane, come successivamente modificato ed integrato (di seguito: TIVG);
- la deliberazione dell’Autorità 29 dicembre 2009, ARG/gas 208/09 (di seguito: deliberazione ARG/gas 208/09).

### **Considerato che:**

- il TIVG ha, tra l’altro, confermato i criteri di aggiornamento dell’elemento a copertura dei costi di approvvigionamento relativi alla materia prima, *QEPROPMC*, rimandando a successivi provvedimenti la revisione di eventuali ulteriori aspetti relativi alla fornitura di gas diversi da gas naturale;
- l’articolo 23 del TIVG prevede, tra l’altro, che l’elemento *QEPROPMC* sia aggiornato e pubblicato dall’Autorità prima dell’inizio di ciascun trimestre;
- rispetto al valore definito nella deliberazione ARG/gas 208/09, l’indice  $J_t$  relativo ai gas di petrolio liquefatti ed agli altri gas, ha registrato una variazione, in valore assoluto, maggiore del 5%;
- l’articolo 80, comma 4 della RTDG ha previsto che nell’ambito di applicazione della stessa RTDG rientrino anche le reti canalizzate non gestite in concessione, nel caso queste reti abbiano determinate caratteristiche, indicate nel medesimo comma.

### **Ritenuto che sia necessario:**

- per il trimestre aprile - giugno 2010, aggiornare le condizioni economiche di fornitura di cui all'articolo 22 del TIVG, prevedendo un aumento, rispetto al valore del trimestre precedente, di 1,874312 Euro/GJ dell'elemento *QEPROPMC* di cui all'articolo 23, comma 1 punto a) del TIVG, aumento pari a 0,187562 Euro/mc per le forniture di gas propano commerciale con potere calorifico superiore di riferimento pari a 0,100070 GJ/mc (0,050240 GJ/kg);
- modificare gli articoli 23 e 25 del TIVG per tener conto di quanto previsto dall'articolo 80, comma 4 della RTDG

### **DELIBERA**

1. di fissare, per trimestre aprile - giugno 2010, il valore dell'elemento *QEPROPMC* di cui all'articolo 23, comma 1 del TIVG pari a 10,131652 Euro/GJ che corrisponde a 1,013874 Euro/mc per le forniture di gas propano commerciale con potere calorifico superiore di riferimento pari a 0,100070 GJ/mc (0,050240 GJ/kg);
2. di modificare il TIVG nei termini di seguito elencati:

a) il comma 8 dell'articolo 23 sostituito con il seguente comma:

28.3 "Per le località gas diversi che si trovino nel periodo di avviamento e per le località di cui all'articolo 80, comma 4 della RTDG, la quota a copertura dei costi di trasporto e altri costi è calcolata come segue:

$$QTCA_i = CMP_i - QEPROPMC - ACC$$

dove:

- $CMP_i$  è:
  - il valore della componente materia prima per l'i-esimo ambito gas diversi derivante dalle fatture relative alla data di prima fornitura del gas espresso in euro/GJ, per le località gas diversi che si trovino nel periodo di avviamento;
  - il valore della componente materia prima per l'i-esimo ambito gas diversi derivante dalle fatture relative alla data di prima applicazione delle componenti di cui al successivo articolo 24, per le località di cui all'articolo 80, comma 4 del RTDG;
- *QEPROPMC* e *ACC* sono definiti ai precedenti commi."

b) il comma 2 dell'articolo 25 è sostituito con il seguente comma:

25.2 “Per le località gas diversi che si trovino nel periodo di avviamento e per le località di cui all’articolo 80, comma 4 della RTDG, la componente relativa alla vendita al dettaglio  $QVD^{gasdiversi}$  è calcolata secondo la seguente formula:

$$QVD^{gasdiversi} = \frac{VRVD}{VCV}$$

dove:

- a)  $VRVD$  è calcolato, moltiplicando 32,15 euro per:
  - il numero dei punti di riconsegna che l’ esercente la vendita gas diversi prevede di allacciare nell’anno solare di riferimento, determinato sulla base di dichiarazione del legale rappresentante, per le località gas diversi che si trovino nel periodo di avviamento;
  - il numero dei punti di riconsegna che l’ esercente la vendita gas diversi ha servito nell’anno solare precedente alla data di prima applicazione delle componenti di cui al precedente articolo 24, per le località di cui all’articolo 80, comma 4 del RTDG.
- b)  $VCV$  è l’energia pari al prodotto tra il numero di punti di riconsegna di cui alla precedente lettera a) e l’energia:
  - attribuita ad punto di riconsegna, riportata alla Tabella 9 per fascia climatica di appartenenza della località di avviamento del RTDG, per le località gas diversi che si trovino nel periodo di avviamento;
  - l’energia fornita nel corso nell’anno solare precedente alla data di prima applicazione delle componenti di cui al precedente articolo 24, per le località di cui all’articolo 80, comma 4 del RTDG.

Dal terzo anno del periodo di avviamento, nelle località di avviamento, il numero di clienti attivi e la quantità di energia venduta sono quelli effettivamente registrati nella località stessa nell’anno solare  $t-2$ .”

3. di pubblicare sul sito internet dell’Autorità ([www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it)) la presente deliberazione, che entra in vigore l’1 aprile 2010;
4. di pubblicare sul sito internet dell’Autorità ([www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it)) il testo del TIVG come risultante dalle modificazioni ed integrazioni della presente deliberazione.

26 marzo 2010

Il Presidente: Alessandro Ortis